

## **L.R. 19 ottobre 1992, n. 20. (Artt. 5 e 6)**

### ***Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria.***

---

Publicata nel B.U. Calabria 19 ottobre 1992, n. 122.

---

(...)

#### **Art. 5**

##### *Programma regionale forestazione <sup>(3)</sup>.*

1. Per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti artt. 1 e 2 la Regione Calabria elabora il programma regionale per l'attività di forestazione e la gestione delle foreste regionali sulla base delle linee programmatiche di cui al precedente art. 4 ed in armonia al Piano forestale nazionale di cui alla *legge n. 752 del 1986*.
  2. Il programma di cui al comma 1 costituisce parte integrante dei Piani di bacino di cui alla *legge n. 183 del 1989*, di cui recepisce le priorità ed eventuali peculiarità specifiche.
  3. Il programma regionale per le attività di forestazione e per la gestione delle foreste regionali è approvato dal Consiglio regionale.
  4. Il programma di cui al comma 1 ha durata non superiore ai cinque anni, si aggiorna per scorrimento e si attua con piani annuali, attraverso progetti esecutivi.
- 

(3) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 1° marzo 2005, n. 197* e la *Delib. C.R. 10 novembre 2006, n. 98*.

---

#### **Art. 6**

##### *Piani annuali <sup>(4)</sup>.*

1. I piani annuali di attuazione, la cui esecuzione avverrà prioritariamente utilizzando gli operai idraulico - forestali di cui alla *legge n. 442 del 1984*, sono elaborati dall'Azienda di cui all'art. 9 sulla base del programma di cui all'art. 5 e trasmessi alla Giunta regionale entro il 31 agosto di ogni anno.
  2. La Giunta regionale, attuate le procedure di cui all'art. 38 della presente legge, provvederà all'approvazione dei Piani annuali entro 90 giorni successivi, sentite le province territorialmente interessate.
- 

(4) Con *Delib.G.R. 13 febbraio 2008, n. 116* è stato approvato il piano attuativo per l'anno 2008, ai sensi del presente articolo

.(...)